



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 111 C.D.T. 9 DEL 08 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 08 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 7/A

Appello A.S.D. Diana Calcio Comiso (Rg) Avverso squalifica per tre gare calciatrice Lucia Spataro – Gara Campionato C5F girone A Atene/Diana Calcio Comiso del 29/09/2013 – C.U. n. 104/20 C5 del 03/10/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Diana Calcio Comiso ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società in questione, pur riconoscendo il comportamento non regolamentare della propria calciatrice ritiene che la sanzione così come determinata dal Giudice Sportivo di prime cure sia sproporzionata rispetto allo svolgersi dei fatti. Ne chiede pertanto una riduzione in termini più equi.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei calciatori in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che la calciatrice in questione, che ricopriva la funzione di capitano, al 30' del 2° tempo è stata espulsa per avere assunto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto l'appello in questione non può trovare accoglimento, in quanto la fattispecie rientra tra quelle previste e sanzionate dall'art. 19 comma 4 lettera a, che prevede una squalifica minima di due gare. Detta sanzione risulta poi aggravata, avuto riguardo alla funzione di capitano svolta dalla calciatrice Lucia Spataro (art.73 comma 4 N.O.I.F.).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Per l'effetto dispone addebitarsi alla società A.S.D. Diana Calcio Comiso la tassa reclamo, non versata, di € 130,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Roberto Rotolo, componenti, di cui l'ultimo componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 08 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°38/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Monfortese

Sig. Terlizzi Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1502 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando valide copie dei certificati medici di tutti i calciatori deferiti.

Accertata pertanto l'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Pol Monfortese e di tutti gli altri soggetti deferiti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza dell'articolo 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°39/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Trappeto 2011 (cessate tutte le attività dal 26/09/2012)

Sig. Russo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1503 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Trappeto 2011 ha cessato tutte le attività dal 26/09/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Russo Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amodeo Matteo, Bonomo Giuseppe, Cappello Claudio, Cassano Giuseppe, Cilluffo Salvatore, Cottone Vincenzo, Cusumano Domenico, Cusumano Giuseppe, Di Gaetano Salvatore, Evola Vincenzo, Failla Leonardo, Inzerillo Vito, Italiano Francesco Paolo, Leggio Antonio, Orlando Daniele, Paladino Francesco, Russo Giuseppe, Safina Salvatore, Salvia Leonardo, Scrivano Cosimo, Speciale Lorenzo, Tornetta Alessio, tesserati ASD Trappeto 2011 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°40/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico San Paolo (cessate tutte le attività dal 25/10/2012)

Sig. Cambria Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1504 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Atletico San Paolo ha cessato tutte le attività dal 25/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cambria Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbaro Emanuele, Coppolino Giuseppe, Crifo Mario, Fugazzotto Antonino, Granata Giuseppe, Iannello Daniele, Iannello Gianluca, Iudica Gaetano, Maggio Orazio, Milone Giuseppe, Molino Antonino, Napoli Santo, Presti Rosario, Puliafito Gianluigi, Salamone Mario, Torre Roberto, Triolo Bartolo, tesserati A.S.D. Atletico San Paolo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°41/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Dil. Mirto

Sig. Machi Gaetano Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1505 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della Pol. Dil. Mirto (€ 40,00 x 2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Machi Gaetano Calogero;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Frisenda Gaetano Emanuele, Lazzara Giuseppe, tesserati per la società' Pol. Dil. Mirto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°42/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Club Uragano Cep (cessate tutte le attività dal 15/11/2012)

Sig. Ventra Domenico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1506 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la U.S.D. Club Uragano Cep ha cessato tutte le attività dal 15/11/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ventra Domenico;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cirino Giuseppe, Giordano Francesco, Scarantino Natale, tesserati U.S.D. Club Uragano Cep all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°44/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Club Giardini

Sig. Caggegi Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate

all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.22 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che con nota SM/fa del 25/09/2012 il Presidente del C.R.S. della L.N.D. ha formalmente richiesto l'annullamento del deferimento a carico dei soggetti indicati in epigrafe, avendo gli stessi provveduto all'invio delle regolamentari certificazioni mediche.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della A.S.D. Sporting Club Giardini e degli altri soggetti deferiti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza dell'articolo 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°45/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.S. San Biagio

Sig. Nicolosi Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.23 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che con nota SM/fa del 25/09/2012 il Presidente del C.R.S. della L.N.D. ha formalmente richiesto l'annullamento del deferimento a carico dei soggetti indicati in epigrafe, avendo gli stessi provveduto all'invio delle regolamentari certificazioni mediche.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della A.S.C.S. San Biagio e degli altri soggetti deferiti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza dell'articolo 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°46/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Aitras Calcio

Sig. Salvatore Bella (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.24 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive sostenendo di avere inviato i certificati medici dei calciatori deferiti con raccomandata A/R 144683398493 del 16/12/2011. Gli accertamenti eseguiti, come confermato dalla nota SM/fa del 02/09/2013 a firma del Presidente del C.R.S. della L.N.D. acquisita agli atti del procedimento, hanno tuttavia evidenziato *“che non risulta pervenuta nessuna raccomandata A/R della sopradetta Società Sportiva contenente i certificati medici dei calciatori deferiti per la s.s. 2011/2012”*.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto dall'esame della documentazione allegata che emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

l'ammenda di € 720,00 (settecentoventi/00) a carico della A.S.D. Aitras Calcio (€ 40,00 x 18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bella Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amato Paolo, Bella Vincenzo, Bonfiglio Giuseppe, Burgio Giovanni, Casa Amos, Cascino Michele, Giacone Umberto, Guarneri Carmelo, Gueli Alletti Luca, Lo Coco Enrico, Misuraca Angelo, Napoli Giovanni, Napolitano Saverio, Progno Carmelo, Siragusa Giovanni, Terrana Donato, Totu Cristian, Vitobello Luca, tesserati per la società A.S.D. Aitras Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°47/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Clarentina

Sig.ra Lombardo Eva (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate

all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.25 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando regolari certificati medici di alcuni dei calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori Catalano Marco, Cinardo Marco Filippo, La Spada Santo, Sanfilippo Carmelo, Scire Cirneco Simone, Tomarchio Cosimo Ivan, in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cali Salvatore, Calvagno Michael, Caruso Carmelo, Contarino Luca, Di Stefano Alfio, Pafumi Giorgio, Patane Ivan, Puglisi Alfio, Raimondo Davide, Salemi Alfio, Scalia Salvatore, Scuderi Giuseppe, Somma Pasquale, e applica:

l'ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta/00) a carico della A.S.D. Clarentina (€ 40,00 x 6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Lombardo Eva;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Catalano Marco, Cinardo Marco Filippo, La Spada Santo, Sanfilippo Carmelo, Scire Cirneco Simone, Tomarchio Cosimo Ivan, tesserati per la società A.S.D. Clarentina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°48/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Maletto (cessate tutte le attività dal mese di ottobre 2012)

Sig. Schilirò Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.26 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sporting Maletto ha cessato tutte le attività dal mese di ottobre 2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Schilirò Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertolone Giorgio, Bonsignore Diego, Mancuso Marco, Schilirò Giuseppe, tesserati A.S.D. Sporting Maletto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°49/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Team Aris (cessate tutte le attività dal 23/10/2012)

Sig. Dario Grasso (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.27 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma il sig. Dario Grasso ha trasmesso nota evidenziando come la A.S.D. Team Aris non è più affiliata alla F.I.G.C. e che pertanto non sarebbe stato presente alla odierna udienza dibattimentale.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Team Aris ha cessato tutte le attività dal 23/10 2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Grasso Dario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Alessandro, Battiato Sebastiano, Cali Emanuele, Dagata Fabio, Giuliano Daniele, Grasso Dario, Indelicato Domenico, Lo Castro

Riccardo, Manduca Danilo, Marchese Eugenio, Robustella Vincenzo, Romeo Giuseppe, Romeo Salvatore, Stancanelli Enzo, Versaci Antonio, Zuccaro Jonathan, tesserati A.S.D. Team Aris all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°50/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Vimica

Sig. Bruno Federico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.28 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Vimica (€ 40,00 x 5 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Federico Bruno;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angemi Flavio Maria, Condorelli Matteo, Ferrari Angelo, Giammona Indaco Luca, Vella Alessandro, tesserati per la società A.S.D. Vimica all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°51/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Campanarazzu

Sig.ra Baccelliere Maccarrone Annamaria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate

all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.29 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della A.S.D. Campanarazzu (€ 40,00 x 2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Baccelliere Maccarrone Annamaria;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Siciliano Giovanni, Zuccaro Mario, tesserati per la società' A.S.D. Campanarazzu all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°52/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Camaro Messina

Sig. Musiano Domenico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 05/07/2013 prot. 11.30 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che con nota SM/fa del 25/09/2012 il Presidente del C.R.S. della L.N.D. ha formalmente richiesto l'annullamento del deferimento a carico dei soggetti indicati in epigrafe, avendo gli stessi provveduto all'invio delle regolamentari certificazioni mediche.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della U.S.D. Camaro Messina e degli altri soggetti deferiti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza dell'articolo 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°53/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Acireale (cessate tutte le attività dal 23/10/2012)

Sig.ra Tracia Graziella (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/07/2013 prot. 11.45 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire note difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sporting Acireale ha cessato tutte le attività dal 23/10 2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Tracia Graziella;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbagallo Salvatore, Grasso Angelo, Gresti Davide, Leonardi Mario, Mauro Attilio, Monaco Sebastiano, Sciuto Biagio, tesserati A.S.D. Sporting Acireale all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 08/10/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**